


SEMESTRALE  
INTERDISCIPLINARE DI LUGANO

# Veritas Jus

NUMERO

7 autunno 2013



2013

IL CARDINALE JOSEF FRINGS,  
ARCIVESCOVO DI COLONIA (1887-1978):  
PROPOSTE DI RIFORMA DURANTE IL CONCILIO VATICANO II

*Veritas et Jus* 7 (2013) \*\*\*

Quando il Cardinale di Colonia Josef Frings<sup>1</sup> ritornò nel novembre 1958 dal Conclave che aveva eletto Giovanni XXIII, aveva un presentimento che, anni dopo, avrebbe ricordato nelle sue memorie<sup>2</sup>: «Avevo l'impressione che presto si sarebbe celebrato un Concilio ecumenico. L'idea mi balenava alla mente, perché erano passati circa cent'anni dal Concilio Vaticano [I], ma anche perché i due pontefici Pio XI e Pio XII avevano esercitato il magistero pontificio in modo molto ampio, e ora a mio avviso era ormai tempo che i vescovi potessero far sentire la loro voce. Questo presentimento sarebbe divenuto ben presto realtà in modo sorprendente...». Dopo il celebre annuncio della convocazione di un Concilio Ecumenico da parte di Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, in data 18 giugno 1959 il Cardinale Segretario di Stato Domenico Tardini invitava tutti gli

\* *Johannes Grohe*, originario di Treviri (Germania), è sacerdote della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei dal 15 agosto 1980. Attualmente è professore di Storia della Chiesa medievale e di Storia dei Concili presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma.

<sup>1</sup> Josef Frings, \* 6.2.1887 a Neuss, † 17.12.1978 a Colonia. Sacerdote dal 1910, arcivescovo di Colonia dal 1942 al 1968, cardinale dal 1946, presidente della Conferenza episcopale tedesca (di Fulda) dal 1945 al 1966, arcivescovo emerito (1968-1978). La biografia più ampia e documentata è quella di N. TRIPPEN, *Josef Kardinal Frings, 1887-1978*, 2 voll., Paderborn 2003-2005, qui in particolare il vol. 2: *Sein Wirken für die Weltkirche und seine letzten Bischofsjahre*.

<sup>2</sup> J. FRINGS, *Für die Menschen bestellt. Erinnerungen des Alterzbischofs von Köln*, Köln 1973, 1974<sup>6</sup>.

ordinari dell'orbe cattolico a inviare entro il 1° settembre delle proposte per il Concilio alla Commissione ante-preparatoria<sup>3</sup>.

## 1. Il *votum* del Cardinale Frings per il futuro Concilio

Il Cardinale di Colonia inviò un suo *votum* con leggero ritardo il 6 settembre, indicando i due ambiti in cui si muovevano le sue proposte: *Liceat mihi cum omni reverentia proponere duo schemata pro Concilio Oecumenico praeparando: alterum de doctrina cum aliquibus corollariis practicis, alterum de disciplina et ad Codicem Iuris indigentius nostri temporis adaptandum*<sup>4</sup>. Nel prosieguo ci interesseranno in modo particolare gli elementi che riguardano la riforma della Chiesa.

Nella prima parte (*De disciplina*) si trovano alcuni riferimenti a facoltà e privilegi dei vescovi ordinari previsti dal Codice pio-benedettino del 1917, cann. 36-86. Il Cardinale propone che le suddette facoltà vengano concesse *in perpetuum* e i privilegi *pro tempore vitae*<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. E. FOUILLOUX, *La fase antepreparatoria (1959-1960)*, in G. ALBERIGO et al. (a cura di), *Storia del Concilio Vaticano II*, Bologna 1995, 71-176, qui 107-108.

<sup>4</sup> Voto del Cardinale Frings, Colonia 6 settembre 1959, in *Acta et Documenta Concilio Vaticano II apparando (= AC)*, Ser. I (*Antepreparatoria*), vol. II (*Consilia et Vota Episcoporum et Praelatorum*), pars I (Europa), Città del Vaticano 1960, 611-618. Cfr. P. KNOPP, *Joseph Kardinal Frings. Beiträge zum Konzil*, Köln 2012, che riporta tutti i contributi del cardinale tedesco con i testi nell'originale latino e in traduzione tedesca; qui 14 e 207.

<sup>5</sup> a) *Proponitur, ut illae facultates, quae usque ad id tempus ordinariis rogantibus rescripto peculiari regulariter quidem, sed semper non nisi ad definitum ac relative breve tempus aut non nisi pro certo numero casuum dabantur, in perpetuum concedantur. Sed in hac re postulari possit, ut de usu harum facultatum quotannis ad S. Sedem referatur et statutae taxae persolvantur.* b) *Item proponitur, ut privilegia, quae ante id tempus petentibus solummodo ad definitum spatium temporis restricta dabantur, concedantur ut perpetua, idest pro tempore vitae, dummodo circumstantiae id permittant* (AC I, III/1, 611; KNOPP, 17, 207).

A suo giudizio in questo modo si potrebbe semplificare il lavoro sia della curia romana sia delle curie diocesane. Allo stesso scopo di rendere più semplice e facile il lavoro punta un'altra proposta: partendo dall'obbligo dei vescovi, secondo il can. 340 § 1, di inviare ogni cinque anni una relazione sullo stato della diocesi, propone di cancellare tutte le alte relazioni che si richiedono oltre a questa relazione, perché le considera troppo gravose e impegnative in aggiunta al lavoro ordinario. Afferma inoltre che sarebbe auspicabile che la suddetta relazione sia comunque strutturata in modo tale da raggiungere tutti i dicasteri interessati<sup>6</sup>. Anche la sua proposta riguardo all'ammissione di candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che sono stati precedentemente dimessi, ma che chiedono nuovamente l'ammissione, mira a rafforzare i diretti degli ordinari e superiori religiosi. Il cardinale è del parere che quanto stabilito in due decreti della Congregazione dei Seminari e delle Università unitamente alla Congregazione per i Religiosi del 1941 e del 1957, sia da abolire per quanto riguarda il ricorso obbligatorio alla Curia Romana. Secondo Frings è sufficiente la normativa del can. 1363 § 3, che garantisce, se osservata rigorosamente, la selezione di candidati idonei<sup>7</sup>. Il cardinale aggiunge altre proposte che riguardano una diminuzione e semplificazione degli impedimenti matrimoniali<sup>8</sup>, il diritto dei

<sup>6</sup> *Proponitur, ut omnes aliae relationes vel quaestiones circulares vel indigationes statisticae, quae hoc praescriptum (cioè quanto stabilito secondo il can. 340 § 1) excedunt, omittantur. Causa est: compositio et cognitio earum relationum, quae praesertim nuper ab officiis Romanae Curiae expelebantur, tantos labores et sumptus efficiunt, quanti nostra opinione aegre sunt defendendi. Ut autem haec formula relationis quinquennalis episcoporum ad singulas Congregationes Romanas facilius perveniat, idonee dividatur et accomodetur earum iuribus* (AC I, III/1, 612; KNOPP, 18, 208).

<sup>7</sup> *Proponitur, ut decretum Congregationis de Seminariis et Universitatibus studiorum et Congregationis negotiis religiosorum sodalium praepositae, datum die 25 m. iulii 1941 (...) necnon decretum die 12 m. iulii 1957 (...) pro illa parte, qua dispensatio Romana expetenda praescribitur, abrogentur. Causa est: si praescriptum, quod § 3 can. 1363 continetur, probe observatur, satis fiet, ne non-idoneus admittatur* (AC I, III/1, 614; KNOPP, 23, 211).

<sup>8</sup> AC I, III/1, 613; KNOPP, 21, 210.

vescovi di stabilire per il loro territorio entità e modalità di osservare il digiuno<sup>9</sup>, una limitazione dei giuramenti di fedeltà (*iuramentum contra Modernistarum errores*) preferibilmente a una sola volta<sup>10</sup>, l'abolizione delle pene *latae sententiae* a favore delle pene esclusivamente *ferendae sententiae*<sup>11</sup>.

La seconda parte del *votum* del Cardinale Frings (*De doctrina*) riguarda aspetti antropologici ed ecclesiologici. A differenza della parte disciplinare, dove le proposte sono piuttosto precise, nella parte dogmatica si trovano solo i temi riguardo ai quali l'arcivescovo di Colonia si augura un dibattito conciliare. Di particolare interesse appaiono le sue proposte sull'episcopato *De officio vel munere atque auctoritate episcopi*: Il cardinale desidera un chiarimento sull'ordine sacro, sul fondamento dell'autorità del singolo vescovo, sul ruolo delle conferenze episcopali e sul rapporto dei vescovi con la Curia Romana<sup>12</sup>. Si menziona inoltre l'opportunità di rivitalizzare gli ordini minori come gradi a se stanti e conferire in questo contesto a diaconi sposati dei ministeri ecclesiastici<sup>13</sup>. Prosegue con suggerimenti che riguardano i laici, il ruolo della donna nella Chiesa, il rapporto dei cattolici con i non-cattolici e non credenti<sup>14</sup>. Per i fedeli provenienti dal protestantesimo che vogliono vivere in unione con la

<sup>9</sup> AC I, III, 614; KNOPP, 22, 210.

<sup>10</sup> AC I, III, 616; KNOPP, 26, 213.

<sup>11</sup> AC I, III, 616; KNOPP, 27, 213.

<sup>12</sup> *Quomodo inter se cohaereant et differant ordines diaconatus, presbiteratus, episcopatus. Quomodo singuli episcopi sui iuris officio fungantur, cum summo pontifici sint subiecti et ab eo instituantur. (...) Quae sit auctoritas et condicio conventuum sive congregationum episcoporum singularum nationum. Qualiter commercia inter episcopos et Curiam Romanam sit habenda* (AC I, III, 617; KNOPP, 31, 214).

<sup>13</sup> *Exquirendum erit, utrum utile sit ordines minores reviviscere ut gradus per se existentes et suis singulis muneribus fungentes, etiam utrum expediat diaconos coniugatos ecclesiastico munere fungi* (AC I, III, 617; KNOPP, 31, 214).

<sup>14</sup> AC I, III, 617-618; KNOPP, 31, 214.

Chiesa cattolica, suggerisce di esaminare la possibilità di creare delle comunità (*ecclesiae evangelicae unitae*) che potrebbero conservare la liturgia nella lingua vernacolare (almeno per i catecumeni) ed avere un clero sposato<sup>15</sup>. Altri temi di cui si dovrebbe occupare il Concilio sono a suo parere la missione della Chiesa, la formazione del clero nelle missioni, un'equa distribuzione del clero, la possibilità di ammettere in paesi tropicali e subtropicali sacerdoti sposati. Chiude con alcuni riferimenti sulla riforma della liturgia.

Tuttavia il cardinale di Colonia, nella veste di presidente della Conferenza episcopale tedesca, considerava opportuno che ci fosse anche un voto di tutta la conferenza episcopale, e per questo motivo convocò per l'8 e il 9 marzo 1960 una seduta straordinaria nella quale discutere una proposta comune. Infatti il presidente della Conferenza episcopale poteva inviare la parte dogmatica il 27 aprile e una parte disciplinare il 13 giugno<sup>16</sup>. In tale contesto è interessante notare come i vescovi vogliano sottolineare, con uno sguardo al protestantesimo, la necessità di dare un fondamento teologico all'ordine episcopale e di fornire a tutta l'ecclesiologia un'impostazione che possa rispondere alle domande dei cristiani separati con le fonti della rivelazione e serva come invito a cercare l'unità cattolica<sup>17</sup>. Interessanti appaiono poi la proposta di creare una *Commissione pontificia per questioni ecumenici* e il suggerimento di invitare osservatori non cattolici al concilio, persino con proposte concrete di persone<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. AC I, III/1, 618; KNOPP, 31, 215.

<sup>16</sup> Cfr. TRIPPEN, *Frings* II, 219-226. Il voto si trova in AC I II/1, 734-771.

<sup>17</sup> Cfr. TRIPPEN, *Frings* II, 225. AC I, II/1, 738.

<sup>18</sup> AC I, II/1, 738 e 757-758. Sulla questione del segretariato e degli osservatori cfr. P. VRANKIĆ, *Il Decreto «Unitatis redintegratio» nel suo contesto storico-teologico*, in *Annuario Historiae Conciliorum* 43 (2011) 407-444, qui 411-412. La proposta della conferenza episcopale tedesca si preparava contemporaneamente con le consultazioni tra il cardinale Agostino Bea S.J. e l'arcivescovo Lorenz Jäger di Paderborn. L'idea di creare un ente della Santa Sede competente per l'ecumenismo sembra essere partita da Bea che a tale scopo si rivolse all'Adam-Möhler-Institut di Paderborn con

Nella parte disciplinare merita di essere menzionata la seguente richiesta: «Lo *status* giuridico dei vescovi sia rafforzato e le loro competenze ampliate in modo tale che possano regolamentare e governare effettivamente tutte le cose necessarie con potestà ordinaria»<sup>19</sup>.

Tra i tanti temi che Josef Frings desiderava fossero affrontati dal Concilio Vaticano II, si profila già in questa fase l'auspicio che il Concilio rivalutasse il ruolo dei vescovi nel governo della Chiesa. In questa direzione vanno alcune delle sue proposte, anche nella seguente fase, la preparatoria, e soprattutto durante il Concilio stesso; il Cardinale di Colonia attribuiva grande importanza a quello che nello svolgimento del Vaticano II si chiamerà la *collegialità dei vescovi*.

## 2. Il lavoro del cardinale nella fase preparatoria del Concilio

Il 5 giugno 1960 inizia la seconda fase dei lavori per il Concilio, la fase preparatoria. La commissione centrale più dieci commissioni e tre segretariati dovevano elaborare gli *schemata* secondo le proposte arrivate dai padri e sintetizzate dalla commissione ante-preparatoria. Frings faceva parte della commissione centrale che contava circa 140 persone. Questa commissione si era riunita tra il giugno 1961 e il novembre 1962 sette volte; Frings partecipava alla maggior parte delle riunioni in cui a volte era presente anche il pontefice. Nella prima fase delle consultazioni, dominata soprattutto da questioni di ordinamento del futuro sinodo, sono da menzionare le proposte del cardinale tedesco riguardo al diritto di partecipazione al Concilio. A proposito della questione della partecipazione dei vescovi titolari, Frings considerava opportuno concedere il voto deliberativo nel Concilio solo a quei vescovi titolari il cui ufficio era unito a una giurisdizione, per esempio vicari apostolici, amministratori apostolici e

la richiesta di preparare un progetto al riguardo da presentare a Giovanni XXIII (cfr. S. SCHMIDT, *Agostino Bea, il cardinale dell'unità*, Roma 1987, 343).

<sup>19</sup> AC I, II/1, 763; TRIPPEN, *Frings II*, 226.

vescovi coadiutori *cum iure successionis*<sup>20</sup>. Per i partecipanti senza voto deliberativo, invece, il cardinale mostrava maggiore apertura con la sua proposta di accettare anche gli assessori e segretari delle congregazioni romane, nonché i segretari delle commissioni e segretariati preparatorie del Concilio. Frings suggeriva a questo punto anche l'ammissione di rappresentanti delle Chiese non cattoliche come osservatori<sup>21</sup>. Quando si tratta di stabilire chi saranno i periti conciliari, il cardinale è del parere che debbano eccellere in bravura e dottrina e provenire da tutto il mondo, dal clero secolare e religioso, ma non essere troppo numerosi. La scelta dovrebbe spettare al Sommo Pontefice, mentre i nomi dovrebbero essere fatti dalle conferenze episcopali, dai capitoli generali degli ordini religiosi esenti e da una conferenza dei rettori degli atenei pontifici romani.

Nella primavera dell'anno 1961 i cardinali Frings e Julius Döpfner di Monaco di Baviera arrivarono alla conclusione che sarebbe stato opportuno rimandare l'inizio del Concilio al 1963, per dare alle commissioni preparatorie maggiore spazio per una serena e approfondita preparazione del Sinodo. Chiesero ed ottennero un'udienza dal pontefice, e presentarono a Giovanni XXIII una nota che conteneva: 1. la richiesta della convocazione del Concilio per l'anno 1963; 2. la proposta di una Commissione conciliare per questioni pastorali; 3. proposte per migliorare il flusso di informazioni tra le Commissioni preparatorie e 4. la proposta di considerare la collaborazione di laici nelle commissioni preparatorie<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> *Ad Concilium convocandos esse tantum Episcopos titulares, quamdam iurisdictionem habentes, nempe Vicarios Apostolicos, Administratores Apostolicos, Coadiutores cum iure successionis, in hoc sensu, quod habeant etiam ius suffragii deliberativi* (AD Ser. II [praeparatoria], vol. II/1, 361-363, qui 361; Knopp, 35, 217).

<sup>21</sup> AD II, II/1, 381-363; KNOPP, 35, 217.

<sup>22</sup> TRIPPEN, *Frings* II, 234-235. È da notare che Frings e Döpfner avevano due altri punti da presentare: 1) una proposta per migliorare la libertà di discussione nelle commissioni preparatorie (con una moderata critica nei confronti della Commissione Teologica e di quella sulla Liturgia, e in generale del tentativo di esercitare influenza sulle commissioni da parte delle

Sempre nel 1961 ebbe luogo una conferenza del cardinale Frings al teatro Duse a Genova sull'imminente Concilio Vaticano II nei suoi rapporti con l'epoca contemporanea e in paragone con il Vaticano II<sup>23</sup>. Per preparare la conferenza, Frings si giova dell'aiuto del giovane professore Joseph Ratzinger, poco prima nominato ordinario di Teologia fondamentale presso l'Università di Bonn. A partire da questo lavoro ha inizio una lunga e profonda collaborazione di Ratzinger con il Cardinale di Colonia.

Ancora al tempo della fase preparatoria del Concilio risalgono due esempi, riguardanti sempre il tema dell'autorità dei vescovi, la collegialità tra i vescovi e il rapporto con la Curia romana. Malgrado l'età e la crescente cecità, il Cardinale di Colonia partecipava assiduamente ai raduni della Commissione centrale.

Nel quarto raduno, tenutosi tra il 19 e il 27 febbraio 1962, Frings presentò nella prima seduta un suo voto su uno schema *De Episcoporum caetu seu conferentia*. Dopo aver riferito le esperienze molto positive con la Conferenza episcopale tedesca (di Fulda), di cui era presidente dal 1945, pronunciò tuttavia un suo *non placet*, per tre motivi: 1. Sebbene l'istituzione delle conferenze sia molto consigliabile, non dovrebbe essere comunque un obbligo. 2. Le decisioni delle Conferenze episcopali non dovrebbero avere vigore giuridico, ma ogni vescovo dovrebbe rimanere libero di governare la sua Chiesa secondo la propria coscienza. 3. Dove c'è una Conferenza episcopale, non dovrebbe essere obbligatoria la creazione di una segreteria generale. Frings temeva un apparato amministrativo gon-

rispettive Congregazioni della Curia); 2) un'altra proposta, che suggeriva di affiancare alla Commissione centrale una Commissione internazionale di teologi, che avrebbe valutato per la Commissione centrale gli schemata preparati dalle singole Commissioni preparatorie. Per motivi di prudenza non li presentarono né al Papa né al Cardinale Segretario di Stato Tardini. Cfr. anche FRINGS, *Erinnerungen*, 251.

<sup>23</sup> Le aveva invitato il P. Angelo d'Arpa S.J., che alla metà degli anni Cinquanta aveva dato vita alla Fondazione Columbianum per lo sviluppo dei rapporti culturali tra l'Europa e l'America Latina (cfr. TRIPPEN, *Frings II*, 240).

fiato che si sarebbe potuto frapporre tra la Sede Apostolica e il singolo vescovo<sup>24</sup>.

Due giorni dopo, il tema era il rapporto dei vescovi con la Curia romana; l'arcivescovo di Colonia prese la parola per fare qualche sua breve osservazione, ma soprattutto per presentare le proposte al riguardo dell'assente Patriarca melchita Maximos IV Saigh, con cui Frings aveva frequenti e buoni contatti. Maximos IV criticava il fatto che nel proemio dello schema apparisse la giurisdizione dei vescovi come derivata dal Romano Pontefice *tamquam ex causa proxima*, e chiedeva che il Concilio non si pronunciasse in questo senso, altrimenti si sarebbero creati grossi ostacoli nel dialogo con le Chiese orientali. Rispetto ai privilegi e indulti che la Santa Sede concedeva agli ordinari, il patriarca chiedeva di non aumentarli, ma piuttosto di restringere le riserve. I vescovi inoltre avrebbero dovuto avere secondo il diritto ordinario tutti i diritti necessari per pascere il proprio gregge. Infine Maximos IV chiedeva una decisa internazionalizzazione della Curia e delle rappresentanze diplomatiche della Santa Sede. Frings per parte sua era in sintonia con queste richieste del Patriarca<sup>25</sup>.

Come ultimo esempio della fase preparatoria, possiamo citare un intervento di Josef Frings durante il sesto raduno, celebratosi dal 3 al 12 maggio, che riguardava una proposta di schema *De Episcoporum*

<sup>24</sup> *Conferentiae nationales valde commendandae sunt, sed ne praecipiantur et libero consensui Episcoporum uniuscuiusque nationis relinquuntur, ut liberius et fructuosius agant. – Decisiones earum ne habeant vigorem iuridicum neque moralem, sed unusquisque Episcopus a Spiritu Sancto positus secundum suam conscientiam regat ecclesiam suam. – Secretarius generalis ne sit obligatorius sed facultativus. Hic latent magna pericula: primo imminet dualismus inter praesidem et secretarium generalem, praesertim, si sit in loco dissito; secundo timendum est, ne secretarius 'tamquam centrum informationis et actionis' acquirat magnam potestatem, speciatim in dioceses minores. Ita per conferentiam nationalem et eius secretarium generalem praeparatur instantia media inter Sedem Apostolicam et singulos Episcopos in iure divino minime fundata (AD II, II/2, 528; KNOPP, 60-61, 229).*

<sup>25</sup> Cfr. AD II, II/2, 552-553; KNOPP, 62-63, 229-230.

*Coadiutoribus et Auxiliariibus deque Episcoporum cessatione a munere pastoralis.* Il cardinale si dichiarava decisamente contrario alla proposta di spartire le diocesi in settori pastorali sotto l'amministrazione di vescovi ausiliari e di conferire a uno di essi *ipso iure et munere* l'incarico di vicario generale. La sua argomentazione era la seguente: l'episcopato monarchico, presente nella Chiesa fin dagli inizi – Frings fa riferimento all'insegnamento di sant'Ignazio di Antiochia –, non deve essere modificato in un governo collegiale della diocesi, e pertanto sembrava inopportuno introdurre la figura del vescovo ausiliare con competenza regionale. Meglio provvedere a una distribuzione secondo categorie o compiti. Nella stessa direzione andava la sua obiezione contro un vescovo ausiliare come vicario generale, giacché tale figura avrebbe tolto al vescovo la libertà di nominare oppure sostituire il suo vicario generale. Inoltre si dichiarava contrario a un regolamento generale che introducesse un limite di età per la *cessatio Episcoporum a munere*. A suo avviso la proposta ancora non era matura; bisognerebbe casomai anche contemplare i vescovi ausiliari, i cardinali e vescovi nella Curia e i Patriarchi. In definitiva votò con un *non placet* alla proposta<sup>26</sup>.

Il cardinale Josef Frings si era guadagnato nei due anni di intensa collaborazione con la Commissione centrale e una subcommissione

<sup>26</sup> ... 1. *Secundum doctrinam praeclarissimi Episcopi et Martyris Ignatii Antiocheni unus est Episcopus Ecclesiae particularis. Secundum propositum hic episcopatus monarchicus mollitur in directione ad regimen collegiale dioeceseos. Nec consentaneum videtur diocesim partire inter Episcopos auxiliares in portiones locales, quia omnes fideles dioeceseos volunt videre Episcopum residentialem, qui est pater omnium fidelium suorum. ... Deputatio Auxiliarium ad officia distincta pro tota dioecesi placet.* – 2. *Quoad libertatem regiminis Episcopus secundum canones potest vicarium generalem constituere et remove ad nutum suum, Viacrium generalem vero, qui est Episcopus Auxiliaris, non potest remove, quia ex munere suo erit vicarius generalis... Non videtur esse sine periculo, si tangatur in decreto universali inamovibilitas Episcoporum. Insuper nihil dicitur de cessatione Episcoporum Auxiliarium, de Patriarchis, de Cardinalibus, qui praesunt summis officiis in curia Romana...* (AD, II, 11/3, 656-657; KNOPP 81-82, 239-240).

la stima generale per le sue osservazioni sobrie e precise, fondate su una buona conoscenza della teologia e del diritto canonico e sul consiglio di collaboratori capaci<sup>27</sup>, nonché su una lunga e efficace esperienza di pastore di una grande diocesi.

Con l'inizio dei lavori del Concilio Vaticano II, Frings fu chiamato da papa Giovanni XXIII a far parte del presidio del Concilio formato da dieci presidenti.

Quando il cardinale, ormai quasi cieco, prendeva la parola nell'aula Conciliare, suscitava sempre l'attenzione dei padri, e anche dei mass-media<sup>28</sup>. Frings era costretto a imparare a memoria i discorsi che voleva tenere nell'aula conciliare, preparandosi insieme con i suoi collaboratori e consegnando, come era previsto dall'ordinamento del Concilio, il testo scritto prima della sessione<sup>29</sup>.

Come osserva Konrad Repgen, l'importanza del padre conciliare Frings si può sintetizzare in tre fattori: parlava in un modo semplice e comprensibile, sapeva concentrarsi sui punti essenziali e, infine, parlava in modo assolutamente credibile<sup>30</sup>. In questa cornice si devono considerare i due interventi più conosciuti del cardinale durante il Concilio, quello del 13 ottobre 1962 e quello dell'8 novembre 1963, ma lo stesso vale anche per gli altri interventi nella Basilica

<sup>27</sup> Oltre al già menzionato Joseph Ratzinger, lo storico Hubert Jedin, e in questioni canonistiche il suo vicario generale Joseph Teusch.

<sup>28</sup> Cfr. H.-J. FISCHER, *Ein Mann der Kirche, den die Welt respektiert*, in J. FRINGS, *Festschrift anlässlich der Einweihung des Neusser Denkmals am 12. August 2000*, Neuss 2000, 18-21. Frings tenne durante il Concilio ben 19 discorsi.

<sup>29</sup> Perciò esistevano leggere differenze tra il testo scritto consegnato alla segreteria del Concilio e il discorso orale, che Frings comunque era in grado di pronunciare in un latino corretto. In due occasioni fu però costretto a far leggere a un'altra persona il suo intervento, come p.e. il 24 settembre 1965 durante la 135ª Congregazione generale, nella quale Mons. Pericle Felici lesse il testo del cardinale di Colonia (TRIPPEN, *Frings II*, 471-472; KNOPP 197).

<sup>30</sup> K. REPGEN, *Kardinal Josef Frings (1887-1978) im Rückblick*, Köln 1980 (= *Zeitfragen*, hg. v. Presseamt des Erzbistums Köln 3), 11-14.

Vaticana. Nel prosieguito portiamo tre esempi, in cui si trova come denominatore comune la rivendicazione del diritto del singolo vescovo di poter godere la garantita libertà durante il Concilio e l'autorità per governare con autorevolezza la propria diocesi in collaborazione armoniosa con la Curia romana<sup>31</sup>.

### 3. Il breve intervento del cardinale del 13 ottobre 1962: elezione dei membri delle commissioni

Dopo la solenne inaugurazione del Concilio l'11 ottobre, doveva iniziare il lavoro del sinodo nella Congregazione generale del 13 ottobre. Si era deciso - come spiegò il segretario generale del Concilio, Mons. Pericle Felici - di procedere subito all'elezione dei membri delle Commissioni conciliari con le schede previste, a cui si era aggiunto un quaderno con i nomi dei membri delle Commissioni preparatorie. L'idea che vi sottendeva era quella di confermare i membri delle suddette Commissioni e iniziare subito il lavoro. Questo annuncio provocò un certo malcontento tra i padri conciliari, che fu manifestato dapprima dal cardinale Achille Liénart di Lille e poi dal cardinale di Colonia, che parlò anche a nome dei cardinali Döpfner di Monaco e König di Vienna, suscitando un applauso nella basilica di San Pietro: *proponimus ut electio membrorum commissionum differatur ad proximam congregationem generalem, feria III hebdomadae sequentis habendam, ne res tanti momenti plus minusve casui relinquatur et ut Patribus dentur aliquot dies ad accuratius considerandum et inter se conferendum quinam sint magis apti*<sup>32</sup>. Con questo breve intervento - del resto 'irrituale' perché non conforme al regolamento stabilito per

<sup>31</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Buchstabe und Geist des Zweiten Vatikanums in den Konzilsreden von Kardinal Frings*, in *Internationale katholische Zeitschrift Communio* 16 (1987) 251-265.

<sup>32</sup> *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani II (= AS)*, vol. I (*Periodus prima*), pars I (*Sessio publica I. Congregationes generales I-IX*), Città del Vaticano 1970, 208.

il Concilio, che prevedeva interventi nell'aula soltanto dopo aver previamente presentato il testo – il cardinale si impegnò per assicurare all'assemblea una certa autonomia: il tempo preparatorio era scaduto, ora le commissioni dovevano lavorare al servizio dei padri ormai costituiti in Concilio<sup>33</sup>.

#### 4. Il discorso dell'8 novembre 1963: la Commissione teologica al servizio del Concilio – critica al procedere del Sant'Uffizio – diminuzione del numero di vescovi e sacerdoti nella Curia

Circondato ormai dalla leggenda è il discorso di Frings durante la 63<sup>a</sup> congregazione generale, dell'8 novembre 1963<sup>34</sup>. Il tema era il dibattito sul primo capitolo dello schema *De episcopis ac de dioecesium regimine*. Frings parlò con franchezza su tre temi. Il primo riguardava un intervento della Commissione teologica sullo svolgimento del dibattito nell'aula conciliare. In concreto si trattava del termine «collegialità». Il cardinale Browne della Commissione teologica aveva esposto pochi giorni prima nell'aula come il concetto di *collegium* non fosse da intendere in chiave giuridica. Il problema, non essendo ancora risolto, sarebbe stato studiato dalla Commissione teologica, e nel frattempo il Concilio avrebbe dovuto aspettare prima di deliberare al riguardo<sup>35</sup>. Frings ribadì nel suo discorso il concetto secondo

<sup>33</sup> Per la descrizione dell'evento: A. RICCARDI, *La tumultuosa apertura dei lavori*, in G. ALBERIGO (a cura di), *Storia del Concilio Vaticano II*, vol. 2, Bologna 1996, 21-86, qui 46-56. FRINGS, *Erinnerungen*, 253-254; J. RATZINGER, *Stimme des Vertrauens. Kardinal Frings auf dem Zweiten Vatikanum*, in N. TRIPPEN – W. MOGGE (Hg.), *Ortskirche im Dienst der Weltkirche*, Köln 1976, 182-190; TRIPPEN, *Frings II*, 319, M. LAMBERIGTS – A. GREILER, "Concilium episcoporum est": *The Interventions of Liénhart and Frings Revisited, October 13th, 1962*, in *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 73 (1997) 54-71.

<sup>34</sup> Cfr. N. TRIPPEN, *Joseph Ratzinger, il cardinale Frings e il Concilio Vaticano II*, ne *L'Osservatore Romano* del 10 ottobre 2008.

<sup>35</sup> *Quaedam [a me] audita in hesternae discussionis mihi ingerunt suspicio-*

cui le Commissioni avrebbero dovuto svolgere un servizio nei confronti delle Congregazioni generali del Concilio e non intervenire nel lavoro dell'assemblea «come se detenessero una propria verità, diversa da quella del resto dei padri sinodali»<sup>36</sup>.

Nel secondo Frings esprimeva il suo parere favorevole su una prevista appendice al documento in questione, che avrebbe dovuto contenere un elenco delle facoltà che il pontefice intendeva riservare alla propria autorità. Preferiva tale elenco ad un altro, in discussione, con delle facoltà da delegare ai vescovi da parte della Sede apostolica. Anche qui si nota nuovamente l'interesse del cardinale a rendere possibile lo svolgimento ordinario del ministero del vescovo. Poi si esprime sulle regole da adottare da parte dei dicasteri romani nei confronti dei vescovi dell'orbe. «Mi sembra molto importante - proseguiva Frings - che queste regole, soprattutto quelle sulla netta distinzione fra ambito amministrativo e ambito giudiziario, vengano estese a tutte le congregazioni, anche alla *Suprema Congregatio Sancti Officii*, la cui modalità procedurale per molti aspetti non si accorda più con il nostro tempo ed è per la Chiesa un danno e per molti uno scandalo»<sup>37</sup>. L'arcivescovo di Colonia ammise inoltre: «So

*nem quosdam Patres venerabiles opinari vocem 'collegii' hic sumi posse in quondam sensu iuridico strictu. Talis saltem sensus, ut mihi omnino videtur, admitti no potest. Problema adhuc est sub examine commissionis 'de doctrina fidei et morum'. Unde expectanda sunt ea quae haec commissio refert Concilio, antequam nostrum schema aliquid collegialitatem episcoporum respiciens supponat ver decernat (AS II, IV, 486; F. GIL HELLIN, *Decretum de Pastoralis Episcoporum Munere in Ecclesia "Christus Dominus"*, Roma 2013 [= *Concilii Vaticani II Synopsis in ordinem redigens schemata cum relationibus necnun Patrum orationes atque animadversiones*, vol. 8], 414).*

<sup>36</sup> AS, II, IV, 616; GIL HELLIN, 473: *Secundum meum humile iudicium, commissionum conciliarium non est, post disceptationem in aula factam, novum iudicium proferre de re iam tractata, quasi haberent propriam sibi veritatem, quae aliis lateret, sed quia commissiones sunt instrumenta congregationum generalium, earum mihi esse videtur, mentem et voluntatem Patrum explorare et exsequi.*

<sup>37</sup> AS, II, IV, 616; GIL HELLIN, 474: *Magni momenti mihi videtur, ut hae regu-*

bene quanto è arduo, complicato e pieno di difficoltà il compito di quanti per molti anni hanno lavorato nel Sant'Uffizio per tutelare la verità rivelata, ma mi sembra che debba essere espressa la richiesta che anche in questo dicastero nessuno venga giudicato e condannato a motivo di quanto a ragione o a torto crede, senza essere prima ascoltato, senza conoscere prima le accuse mosse contro di lui o contro qualcosa che ha scritto, senza che prima gli venga data la possibilità di correggere se stesso o quanto ha scritto, che pare essergli fatale»<sup>38</sup>.

Il terzo argomento trattato da Frings riguardava i vescovi e sacerdoti operanti nella Curia romana. Secondo il porporato il loro numero era troppo alto, per cui ne perorava una diminuzione, sostenendo che l'episcopato o il presbiterato non doveva essere conferito per onorare una persona. «L'ufficio episcopale è un incarico, non è un onore o un lustro da aggiungere a un altro incarico. Chi viene ordinato vescovo deve essere vescovo e nient'altro. Resta da aggiungere che anche l'ordinazione sacerdotale non deve avere per fine la gratificazione di sé, ma la sollecitudine per il gregge del Signore come dice il Concilio di Calcedonia nel suo celebre canone VI. Sono convinto del fatto che nella Curia romana ci siano ancora numerose cariche ricoperte da sacerdoti, che potrebbero essere esercitate da laici non meno adeguatamente o perfino meglio (...) perciò propongo che

*lae, praesertim de clara distinctione inter viam administrativam et viam iudiciariam, ad omnes Congregationes extendantur, etiam ad Supremam Congregationem S. Officii, cuius modus procedendi in multis non iam congruit nostris temporibus et Ecclesiae detrimento et multis scandalo est.*

<sup>38</sup> AS, II, IV, 617; GIL HELLIN, 474-475: *Scio quidem quam grave, difficile et spinosum sit officium eorum, qui per multos annos laborant in in S. Officio pro tuenda veritate revelata, sed mihi videtur postulandum, ut etiam in hoc Dicasterio nemo de recta vel non recta fide accusatus iudicetur vel damnetur, nisi prius ipse auditus fuerit, nisi noverit prius argumenta, quae militant adversus eum vel eius librum quem scripsit, nisi prius ei occasio data fuerit seipsum vel librum quod fatum eius fieri videtur corrigendi. Nella versione scritta aveva aggiunto: ... nisi prius ipse audiat et ordinarius eius...*

si decida di diminuire il numero di sacerdoti e di vescovi nella Curia romana e di permettere ai laici di entrarvi»<sup>39</sup>. Il discorso ebbe una risonanza straordinaria, come ricorda lo stesso cardinale nelle sue memorie: «Quel discorso ebbe una risonanza del tutto inattesa e quasi inquietante. Evidentemente avevo parlato con cuore e sentimento a numerose persone che si ritenevano trattate ingiustamente o non dignitosamente dal Sant'Uffizio. E quando verso le 11 entrai nella caffetteria ricevetti congratulazioni da tutte le parti. Tuttavia, quello stesso giorno, Ottaviani, [...] prefetto del Sant'Uffizio, anch'egli previsto come relatore, rispose con un discorso infuocato contro di me, addossandomi la colpa di aver recato oltraggio al Papa»<sup>40</sup>. Ottaviani era infatti furibondo, per due motivi: per l'osservazione di Frings nella prima parte del suo discorso, secondo cui la Commissione teologica dovrebbe attenersi al Concilio e non viceversa, e poi per la critica rivolta alla prassi del Sant'Uffizio (ma forse soprattutto a motivo dell'applauso che tale critica di Frings aveva suscitato nell'aula conciliare). Dato era previsto per il pomeriggio dello stesso giorno un intervento di Ottaviani, il cardinale ne approfittò per tenere un discorso dai toni indignati e altamente emotivi. Non avendo fino a quel momento la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio un prefetto, visto che era lo stesso pontefice a svolgere questo ruolo, il cardinale difese enfaticamente l'operato della Congregazione e fece passare la critica di Frings come offesa al Papa («un'altissima protesta contro le parole che sono state pronunciate contro la Suprema Congregazione del Sant'Uffizio, il cui presidente

<sup>39</sup> AS, II, IV, 617; GIL HELLIN, 474: *Episcopatus ipse est munus, non honor et splendor alicui alteri muneri addendus. Qui consecratur episcopus, sit etiam episcopus et nihil aliud. Addendum, quod etiam ordo presbyteratus nemini detur, ut eius persona honoretur, sed, ut dicit Concilium Chalcedonense in celeberrimo canone VI, ad curam gregis Domini. Mihi persuasum est, in Curia Romana multa officia adhuc teneri a sacerdotibus, qui non minus bene vel melius impleri possit a laicis. (...) Propongo igitur, ut statuatur, numerum episcoporum et sacerdotum in Curia Romana esse minuendum et laicos ad eam admittendos.*

<sup>40</sup> FRINGS, *Erinnerungen*, 274.

è il Sommo Pontefice»)41. Anche se Frings aveva detto esattamente quanto pensavano molti vescovi, che in seguito si complimentarono con il cardinale al riguardo42, tuttavia la stampa in seguito volle gonfiare indebitamente il contrasto43. Paolo VI invece chiese al cardinale di Colonia di fare delle proposte per una riforma del Sant'Uffizio, e così Frings il 18 novembre 1963 presentò al Papa un memorandum per la riforma della prassi della Congregazione44.

41 Cfr. AS II (*Periodus secunda*), pars IV (*Congregationes generales LIX-LXIV*), 624-626.

42 FRINGS, *Erinnerungen*, 274.

43 C. GREIWE, *Zur Erinnerung an den Erzbischof von Köln, Josef Kardinal Frings (1887-1978)*, in *Festschrift anlässlich der Einweihung des Neusser Denkmals*, 22-31, qui 28-29, con toni un po' esagerati. Un esempio paradigmatico è il lungo articolo di W. HARENBERG, *Konzils-Papst Frings*, in *Der Spiegel*, 11.12.1963, 40-56, dove abilmente si costruisce un contrasto tra centro e periferia, Curia romana e vescovi dell'orbe. Molti giornalisti presero questo modello di resoconto come chiave interpretativa in tale occasione così come in altre di un Concilio contrassegnato da blocchi in reciproco contrasto. Anche J. FAMERÉE, *Vescovi e diocesi*, in G. ALBERIGO (a cura di), *Storia del Concilio Vaticano II*, vol. 3, 133-207, si muove in questa linea: «Frings-Ottaviani: il duello maggioranza-minoranza al vertice» (143-149), con un ampio resoconto degli echi sulla stampa (144, nota 40). Tuttavia basta leggere il racconto di Frings nelle sue memorie (non riportato da Famerée) per chiarire l'incidente con Ottaviani: «Tentai allora di parlargli e di dirgli che non era mia intenzione attaccare né lui né il Papa. Il giorno seguente mi venne incontro nello stesso posto, all'ingresso della sacrestia, mi abbracciò e mi disse: "Entrambi vogliamo solo la stessa cosa!"» (FRINGS, *Erinnerungen*, 274); in tal modo si comprendere come, sebbene si sia discusso nel Concilio – e a volte appassionatamente –, tuttavia sia rimasto sempre più forte il senso dell'unità collegiale, come si vede dal fatto che i testi finali del Concilio sono stati sempre oggetto di un consenso quasi unanime da parte dei padri. Tale convergenza deve essere letta teologicamente, configurandosi come un elemento interpretativo importante per il Vaticano II (cfr. M. DE SALIS, *Ermeneutica della riforma*, in *AHC* 43 [2012] 19-54, qui 38-39, dove anche mette in luce il motivo per cui l'uso dell'espressione "formula di compromesso" sia inadeguato in questo contesto).

44 Alla stesura del testo (di quattro pagine) aveva lavorato soprattutto Mons. Willy Onclin (cfr. TRIPPEN, *Frings II*, 386).

Ecco i passi più significativi del testo a mo' di riassunto<sup>45</sup>: 1) Non si dovrebbe mai accettare una denuncia anonima. 2) Come norma generale il Sant'Uffizio non dovrebbe accusare e meno ancora condannare un fedele cattolico senza che prima si sia fatto il tentativo di dare alla persona accusata l'opportunità di correggersi. La medesima cosa potrebbe fare la stessa persona che ha presentato l'accusa oppure l'ordinario dell'accusato. 3) Inoltre non si dovrebbe procedere all'accusa oppure alla condanna se l'accusato non sia stato prima istruito e ammonito sul motivo dell'accusa. Questa informazione deve essere data all'interessato oppure al suo ordinario o superiore religioso. 4) Ogni imputato deve aver sempre un avvocato, indicato da lui stesso oppure d'ufficio, il quale si occupa della difesa del suo mandante per iscritto oppure oralmente. Nel caso di un processo postumo, si incarichi l'ordinario oppure il superiore religioso della difesa o si indichi un avvocato al riguardo. 5) Nella sentenza o decreto finale del processo si dovrebbero esporre almeno in forma sintetica le ragioni della decisione. 6) Se si tratta di una condanna, si dovrebbe prima di un'eventuale pubblicazione informare l'ordinario del colpevole e lo stesso colpevole. Nel caso in cui il colpevole si sottometta, è tenuto a promettere un'equa ritrattazione e riparazione del danno causato; perciò non si dovrebbe procedere alla pubblicazione, a meno che non sia assolutamente necessario per il bene pubblico. Se invece il processo finisce con una sentenza assolutoria, la decisione deve essere pubblicata per non lasciare la persona accusata sotto sospetto alcuno. 7) Dovrebbe essere possibile un appello contro la sentenza ossia il decreto con scadenza determinata dal diritto, davanti p.e. al 'Consiglio Centrale dei Vescovi' o 'Consiglio Apostolico'<sup>46</sup>. Per questo motivo, cioè la possibilità di appello, si pre-

<sup>45</sup> Una copia del memorandum in lingua latina si trova in Historisches Archiv des Erzbistums Köln, Nachlass Kardinal Frings, Nr. 193. Trippen ha pubblicato i brani più significativi del testo in lingua tedesca (*Frings II*, 386-388).

<sup>46</sup> Durante i dibattiti sul futuro decreto *Christus Dominus* alcuni vescovi avevano avanzato proposte in questo senso, cioè creare un Consiglio di

suppone che il Romano Pontefice non sia Prefetto del Sant'Uffizio. Nel caso in cui si proceda all'insediamento del suddetto 'Consiglio Centrale dei Vescovi', si preveda una norma secondo la quale il Papa non sia Prefetto di alcun dicastero.

L'iniziativa di Frings - che ovviamente non aveva agito senza un ampio consenso di altri padri conciliari<sup>47</sup> - ebbe successo. Il 7 dicembre 1965, un giorno prima della chiusura del Concilio, Paolo VI cambiò con il Motu proprio *Integrae servandae*<sup>48</sup> il nome del Sant'Uffizio: «Quella che finora è stata chiamata 'Sacra Congregazione del Sant'Uffizio' in avvenire avrà l'appellativo di 'Congregazione per la dottrina della fede', il cui compito è di tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi in tutto il mondo cattolico», e nominò il cardinale Alfredo Ottaviani, fino ad allora *segretario* della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, *prefetto* della nuova Congregazione. Nell'anno 1967 Paolo VI procedette alla riorganizzazione completa della Curia con la Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae*

vescovi per la consulenza del pontefice. Paolo VI aveva indicato nel discorso del 29 settembre 1963 la sua disponibilità al riguardo. Da lì nasce il Sinodo dei vescovi, indicato dalla *Christus Dominus* 5: *Episcopi e diversis orbis regionibus selecti, modis et rationibus a Romano Pontifice statutis vel statuendis, Supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestant adiutricem operam in Consilio, quod proprio nomine Synodus Episcoporum* [cfr. Const. Dogm. 'Lumen Gentium' n° 23] *appellatur, quae quidem, utpote totius catholici Episcopatus partes agens, simul significat omnes Episcopos in hierarchica communione sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse.* Con la Lettera apostolica *Apostolica sollicitudo*, Paolo VI mise in pratica questa parte del decreto, con la creazione di tale Sinodo. Cfr. *Il sinodo dei vescovi come sviluppo della collegialità episcopale* (Editoriale), in *La Civiltà Cattolica* 3248/IV (1985) 105-117, qui 107-108; J. I. ARRIETA, *El sínodo de los obispos. Criterios que enmarcan su evolución normativa*, in *Ius canonicum* 24 (1984) 51-85. La proposta di Frings fa riferimento allo stato del dibattito al riguardo nel novembre 1963.

<sup>47</sup> Nel testo scritto presentato alla Segreteria Generale del Concilio, Frings nomina 21 vescovi latino-americani che appoggiarono il suo intervento (AS, II, IV, 618; GIL HELLIN 475).

<sup>48</sup> AAS 57 (1965) 952-955.

*Universae*, dove al riguardo della nuova Congregazione per la Dottrina della Fede si chiede un nuovo modo di procedere<sup>49</sup>. Questo nuovo ordinamento venne pubblicato finalmente nel 15 gennaio 1971, con la *Nova agendi ratio in doctrinarum examine*<sup>50</sup>. Frings ricordava questo sviluppo con soddisfazione e affermò nelle sue memorie al riguardo<sup>51</sup>: «[Il Concilio] affrontò la riforma della Curia; innanzitutto cominciò con il dicastero supremo, il Sant'Uffizio. In quanto tale venne sciolto e al suo posto fu istituita la Congregazione per la Dottrina della Fede, non più presieduta dallo stesso Pontefice. Nello statuto della nuova Congregazione vennero accolte tutte le richieste che avevo proposto nel mio discorso durante il secondo periodo conciliare». Con tale giudizio concorda Konrad Repgen, il quale sostiene che le disposizioni del 1965, 1967 e 1971 hanno accolto le proposte del cardinale di Colonia<sup>52</sup>.

## 5. Il discorso del 13 novembre: Collegialità e conferenze episcopali

Nel suo discorso del 30 settembre 1963 il cardinale Frings aveva manifestato nel contesto del dibattito introduttorio sullo schema *De Ecclesia* il suo parere positivo sullo schema - anche a nome di altri 66 vescovi - segnalando tuttavia alcuni punti da migliorare, tra cui una valutazione più ampia e più positiva del magistero dei vescovi nel paragrafo dedicato a questo tema<sup>53</sup>. Quando il 14 ottobre prese nuovamente la parola nell'aula conciliare, nel contesto del dibattito sul

<sup>49</sup> PAOLO VI, Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967, in AAS (1967) 885-928. Nel n. 41 del documento si determina: *Regulae ad ordinem internum Congregationis spectantes, peculiari data Instructione, publici iuris fient.*

<sup>50</sup> AAS 63 (1971) 234-236. Una nuova versione è stata pubblicata sotto il prefetto Joseph Ratzinger il 30 maggio 1997 (AAS 89 [1997] 830-835).

<sup>51</sup> FRINGS, *Erinnerungen*, 303.

<sup>52</sup> REPGEN, *Kardinal Josef Frings (1887-1978) im Rückblick*, 11-14.

<sup>53</sup> Cfr. AS, II, I, 343-345; KNOPP, 146-151.

capitolo II dello stesso schema e più specificamente sulla collegialità dei vescovi, sottolineò la conformità del concetto e della realtà della 'collegialità' con la tradizione della Chiesa. Come altre verità della dottrina della Chiesa - Frings fece l'esempio della dottrina della Assunzione della Beata Vergine Maria e del primato di giurisdizione del Romano Pontefice - che si sono dispiegate gradualmente fino ad arrivare alla definizione dogmatica, così anche la collegialità si trova implicitamente in dottrina e prassi fin dai primi secoli<sup>54</sup>. Nel suo intervento del 13 novembre sui capitoli II e III dello schema *De Episcopis ac de dioecesium regimine* parlava più in concreto delle conferenze episcopali<sup>55</sup>. Siccome era dal 1945 presidente della Conferenza episcopale tedesca, poteva parlare sulla base di una lunga esperienza. Frings aveva un'idea particolare delle conferenze episcopali. In primo luogo diede risalto delle esperienze positive che i vescovi avevano potuto fare con tale istituzione esistente in Germania già dal 1847. Indicò ugualmente gli Stati Uniti, Canada, Francia ed altri paesi europei con lunga tradizione al riguardo. Tuttavia sottolineò che le risoluzioni della Conferenza episcopale tedesca (di Fulda) non avevano fino ad allora valore giuridico; ogni vescovo è pastore della sua Chiesa secondo propria coscienza e il diritto comune<sup>56</sup>. La struttura della sua Conferenza episcopale di riferimento risultava assai semplice; non c'era un segretario generale, dato che fino a quel tempo era bastato accanto al presidente sol-

<sup>54</sup> Cfr. AS, II, II, 493-494; KNOPP, 151-155. Ratzinger osserva che Frings in generale non era d'accordo con una sopravvalutazione delle fonti magisteriali dei secoli XIX e XX. Un Concilio ecumenico, secondo Frings, doveva avere un respiro più ampio e fare riferimento all'insieme della tradizione magisteriale, come pure delle testimonianze patristiche di Occidente e Oriente (RATZINGER, *Buchstabe und Geist des Zweiten Vatikanums*, 253-254).

<sup>55</sup> Cfr. G. BORGES HACKMANN, *Il decreto "Christus Dominus"*, in AHC 43 (2011) 351-368.

<sup>56</sup> *Decisiones harum conferentiarum Fuldensium non habebant nec habent vim iuridicam, sed unusquisque episcopus regit suam ecclesiam iuxta conscientiam et iuxta normas iuris* (AS, II, V, 66; GIL HELLIN 592).

tanto un segretario che redigeva il protocollo delle sedute. Il resto dei lavori prima e dopo i raduni si poteva svolgere nella curia diocesana del presidente<sup>57</sup>. Frings era da una parte oltremodo favorevole alla creazione di Conferenze episcopali nei paesi dove ancora non esistevano, dall'altra era contrario alla creazione di strutture troppo pesanti. Almeno non si sarebbe dovuto imporre l'obbligo - come previsto a tale momento nello schema in discussione - di creare un Segretariato generale, un Consiglio permanente e delle Commissioni. Il suo timore era che la struttura di una Conferenza troppo forte non fosse compatibile con il diritto e la libertà del singolo vescovo nel guidare la propria diocesi. Pertanto si sarebbero dovute limitare il più possibile decisioni della Conferenza episcopale vincolanti per i singoli vescovi. Frings concluse il suo intervento con un appello: *Venerandi Patres, servate in conferentiis nationalibus singulorum libertatem et omnium caritatem, ne occidat littera, sed spiritus vivificet*<sup>58</sup>. Sulla questione della posizione dei vescovi ausiliari e della loro presenza nelle Conferenze episcopali, Frings aveva una posizione piuttosto cauta. In seguito a una conferenza per i vescovi di lingua tedesca nel Collegio di Santa Maria dell'Anima a Roma, alla quale il cardinale aveva invitato il canonista Klaus Mörsdorf, sorse un acceso dibattito, giacché lo studioso manifestava senza mezzi termini la sua disapprovazione nei confronti di una rivalutazione del ruolo dei vescovi ausiliari, perché a suo giudizio non c'era un fondamento teologico nella tradizione della Chiesa al riguardo<sup>59</sup>. I vescovi ausiliari presenti protestarono vivamente, e uno di essi, Eduard Schick di Fulda, redasse su richiesta di Frings una sintesi dei motivi di malcontento dei vescovi ausiliari. Malgrado le riserve di Frings e di alcuni altri vescovi ordinari, il dibattito conciliare si diresse nel

<sup>57</sup> *Non habemus secretarium generalem, sed praeter praesidem exstat secretarius qui facit protocollum; ceteri labores ante et post conferentiam fiunt in vicariatu generali praesidis* (AS, II, V, 66; GIL HELLIN 593).

<sup>58</sup> AS, II, V, 67; GIL HELLIN 593. Cfr. RATZINGER, *Buchstabe und Geist des Zweiten Vatikanums*, 259-260.

<sup>59</sup> Cfr. TRIPPEN, *Frings* II, 378-383.

tempo successivo verso una tale rivalutazione, e il decreto *Christus Dominus* del 28 ottobre 1965 diede loro la corrispondente importanza<sup>60</sup> e voce nelle conferenze episcopali<sup>61</sup>. Inoltre il decreto chiese alle Conferenze episcopali di redigere degli statuti<sup>62</sup>. Frings non era contento di tali sviluppi, perché temeva il gonfiamento di una istituzione con cui aveva fatto tante esperienze positive nei lunghi anni della sua presidenza della Conferenza episcopale tedesca<sup>63</sup>. Dall'altra parte, salutava con soddisfazione il Motu proprio di Paolo VI *Pastorale Munus* del 30 novembre 1963, con cui il pontefice conferiva facoltà e privilegi ai vescovi così come Frings aveva in precedenza

<sup>60</sup> *Episcopi Coadiutores et Auxiliares ita congruentibus facultatibus instruendi sunt, ut, salva semper unitate dioecesani regiminis necnon Episcopi dioecesani auctoritate, eorum actio efficacior reddatur et dignitas, Episcoporum propria, magis in tuto ponatur (Christus Dominus, n. 25).*

<sup>61</sup> *Omnes Ordinarii locorum cuiuscumque ritus... Coadiutores, Auxiliares aliique Episcopi titulares peculiari munere vel ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum Conferentiis demandato fungentes ad Episcoporum Conferentiam pertinent... Ordinariis locorum necnon Coadiutoribus competit suffragium deliberativum. Auxillaribus aliisque Episcopis, quibus ius est Conferentiae interesse, suffragium deliberativum aut consultivum decernent statuta Conferentiae (ibid., n. 38, 2).*

<sup>62</sup> *Quaelibet Conferentia Episcoporum sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus -praeter alia media- officia provideantur quae fini consequendo efficacius consulant, e. g. Consilium permanente Episcoporum, Commissiones Episcopales, Secretariatus Generalis (ibid., n. 38, 3).*

<sup>63</sup> TRIPPEN, *Frings* II, 392; FRINGS, *Erinnerungen*, 274, riassume: «Ammetto che, con la decisione di dare anche ai signori vescovi ausiliari la possibilità di assistere a queste conferenze, è stato anche necessario stabilire un regolamento più preciso al riguardo dei diritti dei singoli membri della medesima. Tuttavia, nel confronto con prima, si ha preso molto. Lo spirito comunitario e fraterno che contraddistingueva la Conferenza di Fulda non si trova appena. I singoli partecipanti si conoscono a malapena, e sono pochi quelli che intervengono nei dibattiti. La maggior parte del lavoro si fa nelle commissioni e subcommissioni, con l'effetto che pochi ancora sono in grado di avere una visione dell'insieme, forse solo il segretario, che ha il solo compito di assistere il presidente».

proposto nel suo primo voto del 6 settembre 1959<sup>64</sup>. Ugualmente positivo fu il suo giudizio sulla nuova istituzione del Sinodo dei vescovi: «Il Sinodo dei vescovi che Paolo VI aveva annunciato, in effetti è stato celebrato nell'anno 1966 e ha avuto uno svolgimento realmente soddisfacente - scrisse il cardinale nel 1973 -. Un secondo ha avuto luogo nel 1971. Qui si è realizzata una collaborazione collegiale dei vescovi con il Papa, come non era avvenuto per secoli».

Costretto dal progressivo aggravarsi della salute, il cardinale Josef Frings rinunciò il 2 dicembre 1965 alla presidenza della Conferenza episcopale tedesca; i vescovi elessero come successore il cardinale di Monaco-Frisinga, Julius Döpfner, un altro grande protagonista del Concilio Vaticano II.

Possiamo concludere con un'osservazione di Hubert Jedin: «Verso la fine del Concilio mi disse il professor Onclin, dell'Università di Lovanio, che secondo lui il cardinale Frings era stato il padre conciliare più stimato del Vaticano II; si noti bene, il più stimato, non il più influente. Infatti, posso testimoniare che ogniqualvolta il Segretario generale del Concilio annunciava un discorso del cardinale di Colonia, si svuotavano le navate laterali di San Pietro (incluso il bar), perché non si voleva perdere l'occasione di sentirlo parlare. Il cardinale Frings aveva sempre da dire qualcosa di importante - e aveva il coraggio di dirlo»<sup>65</sup>.

<sup>64</sup> PAOLO VI, Lettera apostolica *Motu proprio Pastorate Munus*, del 30 novembre 1963, in AAS 56 (1964) 1-15; per il voto di Frings cfr. sopra, nota 5.

<sup>65</sup> H. JEDIN, *Kardinal Frings auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil*, in G. ADRIANYI (Hg.), *Festgabe für Bernhard Stasiewski zum 75 Geburtstag*, Leverkusen 1980, 7-16, qui 16.

# VERITAS ET JUS

Semestrale Interdisciplinare di Lugano

ISSN 1664-1914

ISBN 978-88-88446-90-5

